

## CONSIGLIO DI STATO

IV Sezione, 22 giugno 2004, n. 4467

### **Conferma T.A.R. Campania – Napoli: I Sezione, 22 settembre 2003, n. 11540.**

*La "ratio" sottesa allo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni della criminalità organizzata è collegata con un istituto di natura preventiva e cautelare volto a garantire il regolare e legittimo andamento della gestione della cosa pubblica.*

*Omissis.*

L'appello non è fondato.

Giova, preliminarmente rilevare che la "ratio" che è sottesa allo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni della criminalità organizzata è collegata con un istituto di natura preventiva e cautelare, inteso ad evitare appunto che gli indizi raccolti in ordine all'esistenza di una infiltrazione della suddetta criminalità organizzata possano compromettere il regolare e legittimo andamento della gestione della cosa pubblica.

Essa non risponde, quindi, alle regole ordinarie tendenti a stroncare la commissione di illeciti (per cui sono predisposte altre regole), ma si inquadra piuttosto nel sistema preventivo del controllo generale riservato allo Stato in ordine a fatti che, per la loro consistenza ed effettività, si reputano idonei a determinare uno sviamento dall'interesse pubblico, che necessariamente deve essere perseguito dall'ente locale, titolare esponentiale degli interessi della propria collettività.

Alla luce di queste premesse, perdono rilevanza le puntuali contestazioni svolte dagli appellanti sui singoli episodi; che questi non abbiano determinato reati, ovvero che abbiano dato luogo a reati marginali in ordine alle esigenze ordinarie è fatto che non concerne la fattispecie in esame; quello che è invece rilevante è che la commissione all'uopo preposta abbia raccolto una serie di elementi, anche indiziari, che conducono alla ragionevole possibilità che, per il modo di atteggiarsi complessivo dell'Amministrazione dell'ente locale, possano verificarsi condizionamenti che inducano l'ente locale a comportamenti non consonanti con la cura degli interessi pubblici allo stesso demandati dall'ordinamento giuridico.

E che questi elementi ci siano è vicenda incontrovertibile nella specie.

La relazione, infatti, individua che già nel passato, con la sindacatura del padre dell'attuale sindaco, il Consiglio comunale era stato sciolto per infiltrazioni camorristiche, che la fase elettorale era stata caratterizzata da pesanti intimidazioni, che nel nuovo consiglio sono presenti soggetti già facenti parte del disciolto Consiglio comunale, con un consigliere imparentato con il "clan" ..., che alcuni consiglieri comunali avevano, al di là di ragioni politiche, presentato le loro dimissioni, che all'Ufficio tecnico erano stati assegnati soggetti indagati per reati, che l'attività contrattuale del Comune si era quasi sempre conclusa con l'aggiudicazione a favore di soggetti con precedenti penali, che la gestione del campo sportivo era stata affidata ad un pregiudicato, resosi peraltro responsabile di quelle intimidazioni in sede di campagna elettorale di cui prima si è detto, che il fenomeno dell'abusivismo edilizio non aveva trovato alcun contrasto, estendendosi, al contrario, l'istituto della denuncia di inizio di attività (d.i.a.).

Come si vede, gli elementi raccolti dall'apposita commissione sono molto precisi ed univoci nel senso prima precisato nel determinare un quadro non rassicurante circa la legittima gestione della cosa pubblica e nel far intravedere invece una evidente compressione esterna sugli organi del Comune.

Come si è detto, gli appellanti, con una minuta ricostruzione delle singole vicende, che attiene peraltro quasi esclusivamente al campo penale, non riescono però ad escludere i fatti stessi e, soprattutto, non portano elementi che possano indurre a prendere in considerazione l'ipotesi che la Commissione si sia erroneamente determinata.

Per quanto, poi, concerne, la mancanza dell'avviso dell'avvio del procedimento, al di là del fatto che gli organi dell'ente locale erano comunque a conoscenza dell'indagine in corso, questo nella specie non era necessario, trattandosi, come si è detto in precedenza, di un'attività di natura preventiva e cautelare, per la quale non vi è necessità di alcuna partecipazione, anche per il tipo di interessi coinvolti, che non concernono, se non indirettamente, persone, ma la complessiva rappresentazione operativa dell'ente locale e, quindi, in ultima analisi, gli interessi dell'intera collettività comunale.

L'appello va, pertanto, respinto.

*Omissis.*